

La disciplina di «quota 103» per il 2024

# La disciplina di «quota 103» per il 2024.

- La legge di bilancio per il 2024, 30 dicembre 2023, n.213 ha introdotto le seguenti novità per la pensione anticipata «quota 103»
- Per i lavoratori che maturano nell'anno 2024 i requisiti di 62 anni e di 41 anni di contributi, il trattamento di pensione anticipata è calcolato **secondo le regole di calcolo del sistema contributivo**. Per maggiori approfondimenti si veda la Circolare INPS, n.39/2024.
- Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte (prima era 5) il trattamento minimo (TM) previsto a legislazione vigente.
- **Per il 2024, il TM è pari a € 598,61 e quindi l'importo massimo ammonta a € 2.394,44 mensili (cfr. Circolare INPS, n.39/2024)**
- Tale importo si applica per le mensilità di anticipo del pensionamento fino al raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni previsto per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria della legge Monti – Fornero.
- Per i dipendenti del settore privato, il trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi (prima erano 3) dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per maggiori dettagli, si veda il punto n.5 Circolare INPS, n.39/2024)

## I destinatari di «quota 103»

Il lavoratori devono essere iscritti:

- a. all'assicurazione generale obbligatoria;
- b. alle forme esclusive (es. ferrovieri – ferrovie dello stato) e sostitutive (es. ex Inpdai- Dirigenti imprese industriali) della stessa;
- c. e alla gestione separata dell'INPS (es. lavoratori parasubordinati).

## I requisiti per accedere a «quota 103»

Come già visto entro il 31 dicembre del 2024 per accedere a questa forma pensionistica, il lavoratore deve maturare congiuntamente questi requisiti:

1. Età anagrafica: almeno 62 anni;
2. Anzianità contributiva: almeno 41 anni (35 anni annidi contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico).

Sono utili anche gli eventuali periodi maturati all'estero.

- Gli assicurati possono cumulare i periodi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS.
- Per maggiori chiarimenti sul cumulo pensionistico si può consultare [questo documento](#).
- Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, rimane confermata la previsione secondo cui almeno 35 anni devono essere effettivi, al netto cioè di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.
- Questo diritto può essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2024.
- Per espressa volontà del legislatore questi requisiti non si applicano per conseguire [l'isopensione](#) e per accedere al pre-pensionamento previsto dal [contratto di espansione](#).

# L'incumulabilità di «quota 103» e le eccezioni

Per il 2024, si applica ancora la regola dell'incumulabilità di «quota 103», fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con:

- a) Redditi derivanti da lavoro dipendente;
- b) Redditi derivanti da lavoro autonomo.

Mentre è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, purché l'importo massimo non sia superiore a 5000 euro lordi annui (si vedano le [circolari INPS del 6.7.2004 n. 103](#) e del 22.01.2004, n. 99).

Se, dunque, il periodo di divieto, si supera la soglia di cumulabilità, la pensione viene sospesa per tutto l'anno e le mensilità già pagate vanno restituite all'INPS.

Ogni anno va presentata una dichiarazione all'istituto di previdenza indicando eventuali redditi percepiti e se incumulabili o cumulabili.

# L'incentivo alla permanenza in servizio

- Per il 2024, è ancora in vigore l' incentivo in favore dei lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento in quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2024, ma scelgono di trattenersi in servizio.
- Questi lavoratori potranno chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico o privato) la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota (di regola 9,19%) dei contributi previdenziali a loro carico.
- Resta confermata, invece, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro.
- Tale quota non viene versata e accreditata alla posizione individuale del richiedente ma è percepita direttamente in busta paga.
- L'importo percepito in busta paga è assoggettato a tassazione ordinaria.

# L'incentivo alla permanenza in servizio

## Decreto Ministero del lavoro 21 marzo 2023

Il Decreto 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.05.2023 ha fornito dei chiarimenti in merito a questo incentivo:

- La facoltà può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di «quota 103»
- Se la facoltà di rinuncia da parte del lavoratore è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima;
- La facoltà è revocabile e gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata;
- La corresponsione dei contributi cessa quando il lavoratore dovesse conseguire:
  1. Una pensione diretta;
  2. La pensione di vecchiaia (Monti Fornero)
  3. La pensione di vecchiaia prevista dalla gestione di appartenenza se prevede un'età inferiore a quella prevista dalla Monti – Fornero.

Per maggiori approfondimenti si veda la [circolare INPS n.82 del 22 settembre 2023](#).